

FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO E A FREDDO

ELABORATO: **N. 4**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

DATA:
MAGGIO 2018

COMMITTENTE:
ANTHEA S.R.L.
VIA DELLA LONTRA N. 30
47923 – RIMINI (RN)
TEL. 0541/767411 – FAX 0541/753302
C.F./P.IVA 03730240409

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ARCH. MARCO TONNONI
RESPONSABILE QUALITA' URBANA
VIA DELLA LONTRA N. 30
47923 – RIMINI (RN)

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:
GEOM. LORIS MANDRELLI
RESPONSABILE MANUTENZIONE STRADE
VIA DELLA LONTRA N. 30
47923 – RIMINI (RN)

Anthea

Anthea s.r.l.
Via della Lontra n. 30 - 47923 – Rimini
Tel. 0541 / 767411 – Fax 0541 / 753302

TITOLO I° - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1 - Oggetto dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della "FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO E A FREDDO", da svolgersi nel territorio del Comune di Rimini e del Comune di Santarcangelo di Romagna.

Art. 2 – Durata dell'appalto.

L'appalto ha durata biennale, pari a 24 (ventiquattro) mesi, dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 3 – Luogo di esecuzione dell'appalto.

Viabilità e pertinenze del Comune di Rimini e Santarcangelo di Romagna.

Art. 4 - Ammontare dell'appalto.

L'importo complessivo della fornitura ammonta a Euro 264.740,00 + IVA.

L'importo della fornitura è fissato in Euro 264.340,00 a cui si devono aggiungere gli oneri della sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008, stimati in Euro 400,00, non soggetti a ribasso.

Art. 5 - Modalità di stipulazione del contratto.

Il contratto è stipulato « a misura » come definito all'art. 3 lett. eeeee) del D.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 e s.m.i.

Art. 6 – Requisiti di affidamento della fornitura.

SI STABILISCE CHE L'IMPIANTO DI PRODUZIONE DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL FORNITORE DOVRÀ ESSERE UBICATO AD UNA DISTANZA, IN LINEA D'ARIA, NON SUPERIORE A 15 CHILOMETRI DALLA SEDE DI ANTHEA SRL IN VIA DELLA LONTRA N. 30 A RIMINI.

I fornitori che parteciperanno alla presente gara d'appalto dovranno pertanto avere, al momento della sottoscrizione del contratto, la sede del proprio impianto di produzione del conglomerato bitumino all'interno di una ipotetica circonferenza con raggio 15 Km. e come centro la sede di Anthea srl – Via della Lontra n. 30 a Rimini, come evidenziato nella planimetria allegata alla "Relazione tecnica illustrativa".

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- Elaborato n. 1 - Relazione tecnica illustrativa;
- Elaborato n. 2 – Preventivo della spesa;
- Elaborato n. 3 - Elenco prezzi unitari;
- Elaborato n. 4 - Capitolato speciale d'appalto e disciplinare tecnico e prestazionale;

- Elaborato n. 5 - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e informazione rischi specifici ambientali.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici ed in particolare:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti e s.m.i.;
- i decreti attuativi previsti dal D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- gli artt. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 tutt'ora vigenti.

Art. 8 – Conoscenza delle condizioni di appalto. Obbligo del sopralluogo.

Con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, l'esecutore dichiara altresì di conoscere lo stato dei luoghi, le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi la prestazione oggetto di appalto. Il **sopralluogo è obbligatorio** e deve essere svolto secondo le modalità indicate nella Lettera d'invito. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Art. 9 - Inizio delle prestazioni.

L'esecuzione della fornitura ha inizio con la sottoscrizione del contratto.

Art. 10 – Pagamenti.

La liquidazione del corrispettivo contrattuale sarà effettuata **mensilmente**, dietro presentazione di apposita fattura e previo accertamento della regolarità e completezza della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione.

La liquidazione del corrispettivo è subordinata all'acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC del fornitore affidatario della fornitura.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, su ciascuna rata mensile sarà operata una ritenuta **dello 0,50 per cento**, ai sensi dell'art. 30 c. 5 del D.lgs. 50/2016. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale.

Art. 11 – Cauzione definitiva.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione

finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Le stazioni appaltanti si avvalgono della cauzione secondo quanto previsto dall'art. 103 al c. 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Committente appaltante che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 12 – Riduzione delle garanzie.

All'importo della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, c. 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la garanzia provvisoria.

Art. 13 – Coperture assicurative.

L'appaltatore assumerà, senza riserva od eccezione, ogni responsabilità per danni alla Committente o a terzi, alle persone od alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'appaltatore od al suo personale in relazione all'esecuzione della fornitura o a cause ad esso connesse.

L'appaltatore deve stipulare, o dimostrare di aver stipulato, una polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro (R.C.T./R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, includendo i servizi di cui al presente contratto, con l'estensione nel novero dei terzi di Anthea e del Suo Personale per i seguenti massimali:

- a. R.C.T.: €. 1.500.000 unico per danni a cose, persone, animati;
- b. R.C.O.: €. 1.500.000 per evento e €. 1.000.000 per persona infortunata.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Committente ed esibite prima della stipulazione del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità

incombenti all'appaltatore. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino alla scadenza contrattuale.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipulazione del contratto, per fatto e colpa dell'appaltatore.

Art. 14 – Obblighi ed oneri del fornitore.

SI STABILISCE CHE L'IMPIANTO DI PRODUZIONE DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL FORNITORE DOVRÀ ESSERE UBICATO AD UNA DISTANZA, IN LINEA D'ARIA, NON SUPERIORE A **15 CHILOMETRI** DALLA SEDE DI ANTHEA SRL IN VIA DELLA LONTRA N. 30 A RIMINI.

I fornitori che parteciperanno alla presente gara d'appalto dovranno pertanto avere, al momento della sottoscrizione del contratto, la sede del proprio impianto di produzione del conglomerato bitumino all'interno di una ipotetica circonferenza con raggio 15 Km. e come centro la sede di Anthea srl – Via della Lontra n. 30 a Rimini, come evidenziato nella planimetria allegata alla "Relazione tecnica illustrativa".

Il fornitore deve inoltre garantire la possibilità per il Committente di acquistare **una quantità minima di 8 q.li** per permettere il carico del conglomerato bitumino anche su autocarro Daily.

Art. 15 – Verifica delle prestazioni.

A richiesta della Committente sarà effettuata una verifica in contraddittorio con il fornitore per accertare l'esatto adempimento delle prestazioni oggetto di contratto.

Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati su di un apposito verbale redatto in contraddittorio.

Art. 16 – Sicurezza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 81/2008 al contratto deve essere allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze (DUVRI) contenente l'indicazione delle misure necessarie per l'eliminazione dei rischi da interferenze tra le attività di tutti i datori di lavoro presenti nei siti.

L'appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, l'esecutore deve trasmettere alla Committente il Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Art. 17 - Norme generali di sicurezza.

La fornitura deve essere eseguita nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

Il fornitore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene.

Art. 18 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Art. 19 – Varianti.

La Committente si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti al contratto secondo quanto disciplinato all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o diminuzione ordinate dalla stazione appaltante fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del contratto alle stesse condizioni previste da quest'ultimo.

Ai sensi dell'art. 106 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende.

Art. 20 – Penali.

Le inadempienze e le omissioni del fornitore sono soggette alle seguenti penali:

- Euro 200,00 (duecento/00) per mancata od incompleta o ritardata esecuzione della fornitura;
- Euro 200,00 (duecento/00) nel caso in cui il materiale fornito non rispetta le prescrizioni indicate nei documenti contrattuali;
- Euro 500,00 (cinquecento/00) per un grave inadempienza contrattuale.

L'applicazione delle penali sarà comunicata al fornitore mediante PEC o raccomandata con A/R. L'importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture mensili.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale la Committente dichiarerà risolto il contratto per colpa del fornitore.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi o degli inadempimenti del fornitore.

L'applicazione delle penali avverrà, di norma, secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il direttore dell'esecuzione del contratto contesta il fatto all'appaltatore nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) l'appaltatore, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà eliminare le ragioni dell'inadempimento contestato (ove possibile) ovvero fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il direttore dell'esecuzione del contratto valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta appaltatrice;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il direttore di esecuzione del contratto provvederà a detrarre il relativo importo dal primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi dell'evento da cui scaturisce la penale, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il direttore dell'esecuzione del contratto di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere dell'appaltatore ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Art. 21 – Definizione delle controversie e foro competente.

Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale.

Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Rimini.

Art. 22 - Risoluzione del contratto.

La stazione appaltante procederà alla risoluzione in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'esecutore, dei requisiti di qualificazione richiesti per l'esecuzione del servizio, oppure nel caso di fallimento o per la irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Art. 23 – Recesso.

La Committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo pagamento del servizio già eseguito, oltre il decimo dell'importo della parte di servizio ancora da svolgere ex art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 24 - Termini per la verifica di conformità.

Il procedimento di verifica di conformità deve essere avviato entro 20 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto di appalto.

Il certificato di verifica di conformità deve essere emesso entro giorni 60 (sessanta).

Art. 25 – Spese contrattuali, imposte e tasse.

Sono a carico dell'esecutore:

- le spese contrattuali;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della fornitura.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto; l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore con la firma del presente capitolato si

impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 27 - Rispetto delle norme e dei principi del D.lgs. 231/01.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di prendere visione del contenuto del D.lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

Altresì alla medesima viene richiesto di prendere visione delle prescrizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n.231/2001 (di seguito 'Modello') adottati da ANTHEA, pubblicati sul sito internet <http://www.anthea Rimini.it/decreto-231.html>, e di accettarle integralmente, anche in nome e per conto dei propri eventuali lavoratori subordinati e/o per gli altri eventuali propri collaboratori che entrino in contatto con ANTHEA nell'esecuzione del presente contratto – di rispettare le regole, le procedure e i principi, ad esso applicabili, contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati [dalla Società che ha adottato il Modello].

Viene espressamente posto il divieto all'Appaltatore di porre in essere comportamenti idonei ad integrare le fattispecie di reato richiamate dal D.lgs. 231/2001, o che possano comunque essere ritenuti potenzialmente pericolosi per ANTHEA.

In caso di compimento di illecito l'Appaltatore si impegna ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di ANTHEA, con le modalità indicate nel Modello, di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui essa venga a conoscenza nell'esecuzione degli incarichi conferiti, che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa di ANTHEA.

Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore del Codice Etico e del Modello adottati da ANTHEA è circostanza gravissima che, oltre a ledere il rapporto fiduciario instauratosi tra ANTHEA e l'Appaltatore, costituisce grave inadempienza del presente contratto dando titolo e diritto ad ANTHEA di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di ottenere, a titolo di penale, una somma da determinarsi in via equitativa, salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno.

TITOLO II° - DISCIPLINARE TECNICO E PRESTAZIONE DELLA FORNITURA

Art. 28 – Caratteristiche dei conglomerati bituminosi.

I conglomerati bituminosi devono essere provvisti di **marcatura CE** ed essere prodotto secondo le specifiche **Norme Tecniche UNI EN 13108:2008/AC:2008**.

Conglomerato bituminoso tipo tappeto d'usura con granulometria 0/9.

La miscela dovrà essere costituita dall'impiego di pietrischetto di origine calcarea provenienti dalla frantumazione di rocce naturali di origine calcarea. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44). **Non è previsto l'impiego di materiale fresato per il confezionamento del conglomerato bituminoso.** La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 5% e 6%, con penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm. Il conglomerato bituminoso dovrà avere una temperatura di confezionamento non inferiore a 155°/160°.

Conglomerato bituminoso tipo tappeto d'usura con granulometria 0/12.

La miscela dovrà essere costituita dall'impiego di pietrischetto di origine calcarea provenienti dalla frantumazione di rocce naturali di origine calcarea. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44). **Non è previsto l'impiego di materiale fresato per il confezionamento del conglomerato bituminoso.** La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 5% e 6%, con penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm. Il conglomerato bituminoso dovrà avere una temperatura di confezionamento non inferiore a 155°/160°.

Conglomerato bituminoso tipo bynder chiuso con granulometria 0/18.

La miscela dovrà essere costituita dall'impiego di inerti di origine calcarea provenienti dalla frantumazione di rocce naturali. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <25 (LA25). **Non è previsto l'impiego di materiale fresato per il confezionamento del conglomerato bituminoso.** La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4% e 5,5%, con penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm. Il conglomerato bituminoso dovrà avere una temperatura di confezionamento non inferiore a 155°/160°.

Conglomerato bituminoso a freddo sfuso.

Il materiale dovrà essere pronto all'uso, sia per l'impiego durante la stagione invernale che estiva, pezzatura 0/6 mm, costituito da una miscela di graniglie, sabbie di frantumazione), ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, rispondenti alle norme di accettazione sugli aggregati, impastate a caldo con legante bituminoso stradale 70/100 (norme EN 12591) con percentuale riferita agli aggregati pari al 5% e 6% (bitume + additivo minerale filler per il confezionamento di conglomerati bituminosi).

Art. 29 – Ubicazione dell’impianto di produzione del conglomerato bituminoso.

SI STABILISCE CHE L’IMPIANTO DI PRODUZIONE DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL FORNITORE DOVRÀ ESSERE UBIcato AD UNA DISTANZA, IN LINEA D’ARIA, NON SUPERIORE A **15 CHILOMETRI** DALLA SEDE DI ANTHEA SRL IN VIA DELLA LONTRA N. 30 A RIMINI.

I fornitori che parteciperanno alla presente gara d’appalto dovranno pertanto avere, al momento della sottoscrizione del contratto, la sede del proprio impianto di produzione del conglomerato bituminoso all’interno di una ipotetica circonferenza con raggio 15 Km. e come centro la sede di Anthea srl – Via della Lontra n. 30 a Rimini, come evidenziato nella planimetria allegata alla “Relazione tecnica illustrativa”.

Art. 30 – Modalità di fornitura del conglomerato bituminoso.

Il conglomerato bituminoso potrà essere ritirato dalla Committente presso l’impianto di produzione del fornitore oppure richiesta la fornitura con trasporto a carico dell’appaltatore (senza alcun onere aggiuntivo per la Committente) presso un qualsiasi cantiere di Anthea nel territorio del Comune di Rimini o del Comune di Santarcangelo di Romagna.

Nel questo caso di ritiro del materiale da parte di Anthea presso l’impianto di produzione, il fornitore deve garantire la possibilità di acquistare una **quantità minima di 8 q.li** per permettere il carico del conglomerato bituminoso anche su autocarro Daily, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al prezzo offerto.

Indice

TITOLO I° - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1	Oggetto dell'appalto.....	1
Art. 2	Durata dell'appalto.....	1
Art. 3	Luogo di esecuzione dell'appalto.	1
Art. 4	Ammontare dell'appalto.	1
Art. 5	Modalità di stipulazione del contratto.	1
Art. 6	Requisiti di affidamento della fornitura.	1
Art. 7	Documenti che fanno parte del contratto.....	1
Art. 8	Conoscenza delle condizioni di appalto. Obbligo del sopralluogo.	2
Art. 9	Inizio delle prestazioni.....	2
Art. 10	Pagamenti.....	2
Art. 11	Cauzione definitiva.	2
Art. 12	Riduzione delle garanzie.....	3
Art. 13	Coperture assicurative.....	3
Art. 14	Obblighi ed oneri del fornitore.....	4
Art. 15	Verifica delle prestazioni.	4
Art. 16	Sicurezza.	4
Art. 17	Norme generali di sicurezza.	4
Art. 18	Cessione del contratto e cessione dei crediti.	5
Art. 19	Varianti.	5
Art. 20	Penali.	5
Art. 21	Definizione delle controversie e foro competente.....	6
Art. 22	Risoluzione del contratto.....	6
Art. 23	Recesso.	6
Art. 24	Termini per la verifica di conformità.	6
Art. 25	Spese contrattuali, imposte, tasse.	6
Art. 26	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	6
Art. 27	Rispetto delle norme e dei principi del D.Lgs. 231/01.....	7

TITOLO II° - DISCIPLINARE TECNICO E PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

Art. 28	Caratteristiche dei conglomerati bituminosi.	8
Art. 29	Ubicazione dell'impianto di produzione del conglomerato bituminoso.	8
Art. 30	Modalità di fornitura del conglomerato bituminoso.....	9